



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18011

Torino, 6 giugno 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 5.6.2018 a Savona tra SPES e Ceva (serie C2);
- Rilevato in fatto che il giocatore BACINO Nicholas (Ceva) è stato espulso per avere proferito ad alta voce una bestemmia, dopo un proprio errore di gioco;
- Rilevato altresì in fatto che alcuni sostenitori della soc. Ceva, dopo la suddetta espulsione, hanno ripetutamente rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore BACINO Nicholas (Ceva) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III e dall'art. 19.2 lett. a-m del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato altresì in diritto che la condotta dei sostenitori della soc. Ceva – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima - è sanzionata dall'art. 14.3.II lett. a del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore BACINO Nicholas (Ceva) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 180;

infligge alla soc. Ceva la sanzione pecuniaria di Euro 50.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino